

**DIPARTIMENTO DI MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA E DI SANITA' PUBBLICA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
"TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO" (CLASSE L/SNT3)**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 3
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 4
Art. 10 – Prova finale	pag. 4
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 5
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 5
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 5
Art. 15 - Norme finali e transitorie	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (L-SNT3), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.

2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica.

L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico di seguito indicato con CCdS che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. L'accesso al CdS è a numero programmato, secondo la normativa vigente. Il numero di studenti ammessi al primo anno di corso è determinato in base alla programmazione nazionale stabilita annualmente dal Ministero.

Per essere ammessi al CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico occorre:

- essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente in materia:

diploma di scuola media secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente;

- avere superato la prova di ammissione, prevista dal Ministero. La prova di ammissione verte su argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica, matematica e fisica.

Il numero di studenti iscrivibili, la data della prova di ammissione, il contenuto e le modalità di svolgimento della selezione vengono resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Per verificare la personale preparazione dei neo-iscritti, in occasione di un incontro con i neo-immatricolati svolto prima dell'inizio delle attività didattiche mirato a fornire istruzioni e linee-guida di comportamento,

viene fatto un colloquio con ogni studente per valutarne la formazione pregressa in occasione.

2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di biologia, chimica e fisica e capacità pratiche ed organizzative, relazionali adatte ad un lavoro in equipe e di apprendimento (learning skills) sia teorico che pratico.

3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso il test di ammissione ministeriale. Qualora il punteggio ottenuto nei diversi argomenti previsti dal test di ingresso (principalmente chimica in quanto materia di base propedeutica alle discipline caratterizzanti il CdS) evidenziasse carenze specifiche in uno o più ambiti, il CdS prevede la possibilità di specifici obblighi formativi aggiuntivi (di seguito OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso frequentando corsi di recupero con relativa prova di verifica.

4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-isciversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS è articolato in un solo curriculum attivato secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito <http://www.cdltlb.unimore.it/>. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito <http://www.cdltlb.unimore.it/>.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente di cui 8 di didattica frontale e 17 a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Per quanto concerne il tirocinio pratico di laboratorio, 1 CFU corrisponde a 25 ore di attività pratiche indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva, con la media pesata dei voti dei singoli moduli. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità, con cui si svolge l'accertamento, devono essere le stesse per tutti gli studenti e devono rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata mediante il Placement Test.

Le competenze linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti biomedici e di comunicare con il personale sanitario di paesi esteri verranno verificate attraverso il superamento di un esame idoneativo, salvo che lo studente abbia acquisito tale idoneità direttamente col Placement Test.

I risultati di tirocini verranno verificati mediante prove teoriche e pratiche svolte in tutte i laboratori frequentati, elencati sul sito web del CdL all'indirizzo: <http://www.cdltlb.unimore.it/site/home.html>, in presenza di una Commissione costituita dai Tutor dei laboratori e presieduta dal Coordinatore AFP.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati/riconosciuti da apposita commissione secondo le modalità stabilite per gli scambi Erasmus verificando la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del CdS.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 66% delle ore di attività d'aula e il 100% delle ore di attività di tirocinio. In quest'ultimo caso, qualora lo studente non raggiungesse la percentuale di frequenza richiesta, saranno concordati periodi di recupero. La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso sono previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre stabiliti dal docente in accordo con gli studenti interessati e pubblicati su esse3.

Per alcuni insegnamenti, l'iscrizione agli appelli d'esame è consentita subordinatamente al superamento di esami propedeutici, come previste dal CdS e visionabili sul sito web all'indirizzo: <http://www.cdltlb.unimore.it/site/home/didattica.html>.

Tale regola è applicata anche agli studenti fuori corso.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 3 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA. Tuttavia per un coerente e proficuo percorso formativo pratico, è prevista la propedeuticità per i tre esami di tirocinio annuale.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri CdS dello stesso Ateneo e da altri Atenei è subordinato al superamento della prova di ammissione stabilita a livello nazionale (secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1).

Il trasferimento dallo stesso CdS di altri Atenei è consentito soltanto in caso di posti disponibili e presentando la domanda di trasferimento entro i termini stabiliti annualmente.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera di una specifica commissione e approvato dal CCdS secondo i seguenti criteri: se lo studente proviene da un CdS della medesima classe (L/SNT3), la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta non deve essere inferiore al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un insegnamento sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo il voto finale sarà il risultato della media tra il voto originario e quello ottenuto nel colloquio.

In caso di più moduli appartenenti allo stesso insegnamento convalidati, il voto finale sarà la media ponderata dei voti dei singoli moduli.

Art. 9 – Piani di studio

1. Non sono previsti piani di studio individuali.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate allo scopo di completare e arricchire la professionalità e le competenze dello studente. Si tratta pertanto di seminari, convegni e corsi di aggiornamento relativi ad argomenti di interesse del Tecnico di Laboratorio, insegnamenti di altri CdL, periodi di tirocinio aggiuntivi. L'elenco di tali attività è presente sul sito del CdL all'indirizzo <http://www.cdltlb.unimore.it/site/home.html> e viene regolarmente aggiornato. Esse sono registrate come idoneità e con il numero di CFU che a loro compete.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento, la prova finale si compone di:

Una prova pratica, nel corso della quale lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze, le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;

Redazione di un elaborato di tesi e sua dissertazione.

Il mancato superamento della prova pratica esclude dalla dissertazione dell'elaborato di tesi.

La prova finale ha valore di esame di stato abilitante all'esercizio della professione di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

L'esame di laurea si svolge nei mesi di ottobre/novembre e, nella sessione straordinaria, di marzo/aprile. Le date vengono decise dal CCdS e pubblicate all'inizio dell'a.a. sul sito del CdS <http://www.cdltlb.unimore.it/>.

2. Per ogni studente viene nominato un docente o un ricercatore, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del docente o ricercatore di cui sopra avvengono entro 6 mesi prima della seduta di laurea sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CCdS.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Rettore su proposta del CCdS e sono composte da non meno di 7 e non più di 11 membri. Inoltre, comprende almeno 2 membri designati dal

Collegio Professionale o, in assenza di questo, dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

I criteri di assegnazione del voto finale tengono conto della media ponderata degli esami di profitto e di tirocinio dei 3 anni, dell'esito della prova pratica professionalizzante, dell'elaborato di tesi e della sua discussione. Per la formulazione del voto finale possono eventualmente essere attribuiti anche dei punti premiali. Inoltre, è previsto un decremento in caso di precedenti provvedimenti disciplinari.

Il dettaglio dei criteri di assegnazione del voto, approvati in CCdS, è riportato sul sito del CdS <http://www.cdltlb.unimore.it/>.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi.

4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. IL CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il Gruppo Assicurazione Qualità vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

1. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e <http://www.diclisn.unimore.it/>.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, laddove prevista.